



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER
LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE

E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI

LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI

SEDE

Per opportuna conoscenza si trasmette la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale si forniscono disposizioni riguardanti l'installazione delle strutture portasci e portabiciclette nella parte posteriore dei veicoli della categoria M1 (autovetture).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per quanto di interesse, si sottolinea che l'installazione delle predette strutture che non produca ostruzione, anche parziale, della targa posteriore o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, non comporta alcuna formalità salvo la segnalazione della sporgenza posteriore attraverso l'apposito pannello quadrangolare.

Nell'ipotesi in cui, invece, le strutture producano ostruzione, il MIT ha previsto che i dati della targa devono essere duplicati utilizzando la targa ripetitrice da applicarsi sulla struttura stessa con le modalità previste per i carrelli appendice. Allo stesso modo, in caso di ostruzione dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva, devono essere installati sulla struttura dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, occultando i dispositivi originali. In questi casi diventa obbligatoria la visita e prova presso la Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 cds, ma non c'è l'obbligo di segnalare la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare.

Per gli aspetti sanzionatori, si ritiene possano concretizzarsi le seguenti situazioni:

- in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare, si configura la violazione di cui all'art. 164, commi 6 e 8 cds;
- in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78, commi 3 e 4 cds, con ritiro del documento di circolazione;
- in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ed avendo sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione:
 - per mancanza della targa ripetitrice sulla struttura, si configura la violazione di cui all'art. 100, commi 4, 11 e 15 cds, con fermo amministrativo del veicolo o confisca in casi di reiterazione;
 - per il mancato occultamento dei dispositivi originali, si configura la violazione di cui all'art. 79 cds.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**Divisione 3**

Alle Direzioni Generali Territoriali

Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D.

Roma

Ai C.P.A.

Loro Sedi

Agli UMC

Loro Sedi

All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento

Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture

Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige

Ripartizione 38 Traffico e Trasporti

Bolzano

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto

Trieste

Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta

Aosta

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle

Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

PEC: dipps012.0000@pecps.interno.it

All'ANFIA

Torino

All'UNRAE

Roma

Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabicilette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

In seguito all'emanazione del Decreto Dirigenziale n. 277 del 06.07.2023, pubblicato nella G.U. n. 183 del 07.08.2023, relativo alla "determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabicilette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o per le sole strutture portabicilette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea di categoria M2 e



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

Divisione 3

M3", si rende opportuno rivedere le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, anche per i veicoli di categoria M1 per quanto riguarda le strutture portasci e portabiciclette.

Le circolari sopracitate richiamano la Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26, "*disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne*", normativa in base alla quale le strutture portasci possono essere omologate quali entità tecniche indipendenti, destinate ai veicoli della categoria M1.

Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portasci che, però, sono omologati come entità tecniche.

Premesso quanto sopra, si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo.

È ammessa l'installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni:

- lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;
- larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m;
- altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m.

Si fa presente che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa.

Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

Divisione 3

In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.

In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.

L'installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell' art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.

Si fa presente, infine, che le strutture portasci e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l'apposito segnale di cui all'art. 164 comma 6 del CdS e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all'art. 56, comma 2 -+ lett. f) e comma 4, del CdS.

È consentito che le strutture in esame, portasci e portabiciclette, siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

Divisione 3

La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del CdS in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente.

È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan.

L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan.

Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art 78 del CdS da parte dell'U.M.C.

Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate.

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D'Anzi



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

5/9/2023

PS

GDD/CC